



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 2 OTTOBRE 2018

DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.M.V. IGIENE AMBIENTALE S.R.L.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "Adeguamento statuto A.M.V. igiene ambientale S.R.L. ex D.lgs. n.175/2016 – Approvazione modifiche" con la quale il Comune di Valenza ha approvato i correttivi della normativa sub primaria per l'adeguamento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 12 dello Statuto della Società partecipata A.M.V. S.r.l., che testualmente recita:
Art. 12) La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri anche non soci. L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, nei predetti limiti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente con funzioni vicarie, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea. L'attribuzione della carica di Vicepresidente non comporta il riconoscimento di qualsivoglia compenso aggiuntivo. La nomina dell'amministratore unico è riservata al socio di maggioranza. Nel caso di nomina da parte dell'assemblea di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico, la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è riservata al socio di maggioranza. Il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, ove socio, ha diritto a nominare un amministratore. Su quest'ultimo il medesimo Consorzio ha anche diritto di revoca. La nomina e la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. L'Organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) membri. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni. L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175 nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. E' possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità,

indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175";

- l'art. 50, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n. 267, ove si dispone che *"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni."*;
- la giurisprudenza amministrativa in materia di interpretazione dell'art. 50 comma 8, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. N. 6162/29.12.2017, che statuisce: *"Considerato inoltre che la giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi ha da un lato ribadito il carattere fiduciario insito nel giudizio di affidabilità nell'individuare il componente di spettanza del Comune e che tali giudizi di affidabilità non può consumarsi nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni e dall'altro che tali nomine non sono esito di una procedura concorsuale finalizzata alla scelta delle figure più preparate, ma dipendono, oltre che dalla professionalità del soggetto designato, anche dalla sintonia con l'indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale ed inteso non tanto come un'adesione all'orientamento politico dei vertici comunali, ma anche ad un accordo sulle scelte concrete dell'Ente nominante (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2008 n. 5107; id. 28 gennaio 2005 n. 178) e, inoltre, Tar Lombardia, Brescia, Sent. N. 704/24.05.2018, ove si precisa: "secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (richiamato da T.A.R. Basilicata, 4/12/2012 n. 530) la norma di cui all'art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/00 non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri enti, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi lo ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico";*
- il vigente Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Valenza presso Enti, Aziende ed Istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 23 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;
- L'avviso pubblico avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell'amministratore unico della Società partecipata e controllata dal comune "A.M.V. SRL" pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza, nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione di primo livello "Bandi di concorso" dal 23.07.2018 e con scadenza alle ore 13.30 del 03.08.2018;

Preso atto che entro i termini di pubblicazione dell'avviso in argomento sono pervenute n. 4 candidature, regolarmente registrate al protocollo generale dell'Ente;

Rilevato che, come stabilito dalla citata delibera consiliare n. 30/2015, è competenza del Sindaco nominare o designare i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni e Aziende;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 30/2015 della persona da nominare;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme legislative soprarichiamate e dalla interpretazione giurisprudenziale,

DESIGNA

quale amministratore unico della Società AMV S.r.l.:

- Sig. CONTOTTO Roberto, nato a Novi Ligure (AL) residente a Novi Ligure in Via Serenella n. 14
– Novi Ligure (AL)

Della Residenza Comunale, 2 ottobre 2018



IL SINDACO
(Gianluca BARBERO)

ACCETTAZIONE ALLA NOMINA

Il sottoscritto CONTOTTO ROBERTO presa visione del sopraesteso Decreto di nomina ad Amministratore Unico della Società AMV S.r.l., dichiara di accettare la nomina.

Data

2 OTTOBRE 2018

Per accettazione